



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
(Provincia di Modena)  
Via Mazzini 13 – sede provvisoria Piazza Italia 100  
41038 San Felice sul Panaro  
Tel 0535 86311 – Fax 0535 84362 – CF 00668130362  
e-mail: [protocollo@comunesanfelice.net](mailto:protocollo@comunesanfelice.net)  
PEC: [comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net](mailto:comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net)



## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN FELICE E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "SANFELICESULPANARO APS"

n. prot..... del .....

Con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) con sede in San Felice sul Panaro, Via Mazzini, 13 e sede provvisoria in Piazza Italia, 100 CF. 00668130362 rappresentato da:

FONTANA dott.ssa SABRINA in qualità di Responsabile del Servizio Comunicazione-Promozione del Territorio e Innovazione Amministrativa, nata a Modena il 08/01/1969 la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di San Felice sul Panaro,

E

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "SANFELICESULPANARO APS", con sede a San Felice sul Panaro, Via Collodi, 285, C.F. 90046360369 rappresentata dalla sig.ra Ferrari Monica, in qualità di Presidente dell'Associazione, nata a Mirandola (MO) il 04/02/1972, **di seguito denominata Pro Loco o Associazione per brevità;**

### PREMESSO CHE

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”* dove all'art. 2 riporta *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- la Legge 7/12/2000 n. 383 e ss.mm.ii recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”* riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere

sociale, civile e culturale;

- la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002 n. 34, e ss.mm.ii. in particolare l'art. 1 comma 4, avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", che detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 8 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, istituzione della Giornata della cittadinanza solidale" dove all'art. 4 prevede che gli obiettivi di cui al comma 3, della stessa, possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore;
- tra le finalità strategiche dell'Ente rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali e del tempo libero, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, economico ed enogastronomico, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- I Comuni sono i detentori delle deleghe in materia di turismo locale e con il supporto delle Pro loco possono intraprendere azioni tese a rafforzare le proprie identità;
- il protocollo di intesa tra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) e l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) siglato il 19/04/2018 "promuove il riconoscimento delle Pro Loco del territorio come interlocutori primari e diretti dei Comuni per la realizzazione delle varie iniziative di promozione turistica" e che "le Pro Loco costituiscono nel territorio un riferimento insostituibile per l'aggregazione sociale, perseguono la cultura dell'accoglienza, sono sensibili sentinelle ambientali e sono storicamente disponibili alla gestione di beni e strutture che diversamente non sarebbero in alcun modo fruibili";
- l'art. 7 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro e ne riconosce l'importanza sociale, promuovendo idonee forme di collaborazione;
- che l'Associazione Pro Loco "SanFelicesulPanaro APS" è un'Associazione senza finalità di lucro così come indicato nel proprio Statuto registrato a Ferrara il 18/08/2020 n. serie 2584/3, che prevede tra l'altro tra le finalità dell'associazione lo svolgimento di fattiva opera per favorire lo sviluppo turistico, culturale, d'interesse sociale, artistico o ricreativo e di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

## **RICHIAMATA**

- la Delibera di Giunta Comunale n.....del....., immediatamente eseguibile, con la quale si approva lo schema di convenzione tra il Comune di San Felice sul Panaro e la Pro Loco “SanFelicesulPanaro APS”;

Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, si conviene quanto segue:

### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

- Il Comune di San Felice sul Panaro e l’Associazione Pro Loco “SanFelicesulPanaro APS” si impegnano a promuovere, nell’ambito del territorio comunale e a favore dei propri cittadini, attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà sociale, culturale e folcloristica della comunità locale;

- L’Associazione si impegna a svolgere le proprie attività/eventi e ad organizzare e garantire il buon esito e la realizzazione delle manifestazioni oggetto della presente convenzione. A tal fine è tenuta a confrontarsi con l’Amministrazione Comunale per definire un programma degli eventi, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano; pertanto saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee al fine di addivenire a una condivisione delle iniziative che verranno proposte e realizzate nel 2022.

Durante l’anno detto programma potrà essere arricchito con specifiche ulteriori iniziative, i cui contenuti saranno comunque convenuti fra le parti;

- In linea di massima, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si impegna ad organizzare e gestire le seguenti manifestazioni/iniziativa tra cui (mese di svolgimento indicativo):

- A) Il “MERCATINO DELLE ANTICHE MERAVIGLIE” - anno 2022 - mercatino storico con hobbisti (ogni prima domenica del mese, escluso il mese di agosto);
- B) la ”FESTA D’ESTATE” - edizione 2022 (3° week-end di giugno); rimane a carico del Comune solo la gestione della disposizione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Luna Park;
- C) Organizzazione e gestione della FIERA DI SETTEMBRE – edizione 2022; rimane a carico del Comune solo la gestione della disposizione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Luna Park;
- D) la “FESTA DEL PATRONO” edizione 2022(Ottobre);
- E) le INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED EPIFANIA (Dicembre/Gennaio) - edizione 2022/2023;
- F) LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO, LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI/COMITATI/GRUPPI TERRITORIALI.

**Le entrate relative alle iniziative di cui ai punti A,B,C,D,E sono ad esclusivo beneficio della Pro Loco.**

- L'Associazione dovrà comunicare formalmente all'Amministrazione il calendario delle varie iniziative entro il mese di marzo 2022, e comunque per ogni evento, la data esatta almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, termine entro il quale l'Associazione presenterà un preventivo di spesa e di entrata che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore alle Attività Produttive e Bilancio.
- Nell'ambito della suddetta comunicazione occorrerà dettagliare le strutture, le attrezzature, gli spazi e le aree richieste per lo svolgimento dell'evento/manifestazione.

**Art. 2 - “MERCATINO DELLE ANTICHE MERAVIGLIE” – mercatino storico con hobbisti: disposizioni specifiche**

- La Pro Loco prende atto del regolamento per lo svolgimento del “MERCATINO DELLE ANTICHE MERAVIGLIE” – mercatino storico con hobbisti, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 74 del 25/11/2019;
- La Pro Loco, quale concessionario a titolo gratuito della gestione di tale mercatino, rispetterà quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale di cui sopra;
- L'Associazione, quale soggetto concessionario, organizzerà e gestirà direttamente la selezione dei partecipanti, rispettando il regolamento comunale di cui sopra e, per ogni manifestazione mensile, dovrà produrre all'Ufficio Interventi Economici, l'elenco dei partecipanti all'iniziativa;
- Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal Presidente della PRO LOCO o suo delegato. L'assegnazione delle postazioni, NELLE AREE INDICATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, dovrà essere effettuata dalla PRO LOCO in modo da non creare problemi in termini di sicurezza e sempre in collaborazione con la Polizia Locale.

**ART. 3 – Supporto del Comune di San Felice sul Panaro nell'ambito dei servizi comunali**

- Per le iniziative concordate in convenzione, che dovranno armonizzarsi a quelle di autonoma programmazione dell'Ente e della Pro Loco stessa, il Comune concederà, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, sale, aree, strutture e attrezzature per lo svolgimento delle manifestazioni, necessarie all'attuazione degli eventi.
- Quanto alle strutture e attrezzature è garantito il trasporto da parte dell'Ufficio Tecnico, mentre il loro montaggio e smontaggio è a carico della Pro Loco.
- A tal fine l'Associazione non potrà utilizzare o concedere in uso quanto sopra, di proprietà comunale, per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto.
- Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali e previste per il contenimento del COVID-19.
- Dovrà inoltre restituire strutture, aree, attrezzature, sale e, comunque tutto quanto concesso in uso, nello stesso stato in cui sono state consegnate.
- Saranno quindi a carico della Pro Loco la sistemazione, il riordino e la pulizia di quanto concesso in uso, nella misura resasi necessaria a seconda dell'utilizzo;

- Per organizzare le manifestazioni di cui all'art. 1, il Comune garantirà alcuni servizi di supporto alle iniziative nei termini che verranno, di volta in volta puntualizzati, sulla base del programma presentato.

A questo scopo, con congruo anticipo, e comunque nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 1, dovranno essere definite puntualmente le esigenze operative che l'Ufficio Tecnico dovrà prestare.

**-Definizione dei servizi garantiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, quando e se dovuti:**

#### **Ufficio Tecnico**

- a) Servizi straordinari connessi alla viabilità interna ed esterna delle aree interessate alle iniziative (apposizione/rimozione segnali temporanei e transenne, movimentazione segnaletica stradale permanente);
- b) Trasporto di strutture e attrezzature comunali disponibili;
- c) Attivazione del servizio di pulizia delle strade e delle zone interessate alle manifestazioni, al netto di quelle pulizie straordinarie che richiedono un dispiego extra di forze e che saranno eventualmente garantite attraverso l'attivazione di ditta esterna e al netto di pulizie all'interno dei locali concessi;
- d) Potature di contenimento delle alberature di proprietà pubblica poste sulle vie interessate alle iniziative.

**Tali servizi saranno forniti solo durante l'orario di lavoro.**

#### **Polizia Locale**

- a) gestione della viabilità urbana e vigilanza durante le manifestazioni;
- b) collaborazione nella gestione del "Mercatino delle Antiche Meraviglie" – mercatino storico con hobbisti, ogni prima domenica del mese;
- c) gestione/autorizzazioni occupazioni suolo pubblico;

#### **Interventi Economici**

- a) rilascio nulla osta e/o autorizzazioni e/o acquisizioni scia per le manifestazioni e per somministrazione alimenti e bevande;
- b) autorizzazioni varie collegate alle manifestazioni/attività da svolgere;

#### **URP e Comunicazione**

L'Amministrazione utilizzerà i propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni.

#### **ART. 4 – Obblighi dell'Associazione Pro Loco**

- L'Associazione assume gli obblighi della presente convenzione, impegnandosi a svolgere i servizi affidati secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dalle indicazioni del Comune stesso con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa, tenendo sempre presente l'interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo territoriale nell'ambito di sua competenza ed assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività svolta. L'Associazione si impegna a ottenere, prima di ogni evento e comunque nei termini prescritti dalle normative in vigore, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni stesse, con particolare riferimento agli artt. 68 e 69 del TULPS;

- La Pro Loco si impegna inoltre a citare sempre il Comune di San Felice sul Panaro,

come ente di riferimento, riportandone lo stemma/logo su tutti i canali promozionali e materiale informativo prodotto;

- L'Associazione è tenuta a presentare annualmente, secondo le scadenze di legge, il proprio bilancio preventivo e consuntivo. E' altresì tenuta a presentare un rendiconto economico, comprensivo sia delle entrate che delle spese sostenute, a termine di quelle manifestazioni svolte per le quali è stato assegnato un contributo, come meglio dettagliato nel successivo art. 10.

#### **ART. 5 – Forme, modalità, limitazioni per l'attuazione dei servizi**

- L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte le condizioni previste dal presente atto, nonché a rispettare le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse emanare nell'interesse pubblico;

- La Pro Loco presenta, laddove necessario, per le diverse iniziative, oggetto della presente convenzione, l'istanza di occupazione suolo pubblico corredata dalla richiesta di limitazione della circolazione e sosta dei veicoli;

- L'Associazione si impegna, altresì, a mantenere stretti rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare con gli assessorati interessati agli eventi indicati in questa Convenzione;

- La Pro Loco potrà utilizzare, gratuitamente, a fini organizzativi, per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, sale riunioni di proprietà comunale, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente;

Come già precisato nel precedente art. 3 occorrerà restituire, quanto preso in uso, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato.

#### **ART. 6 – Oneri e responsabilità per danni**

- L'Associazione risponde per eventuali danni a terzi, per lesioni e danni a cose, derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, anche svolte tramite i volontari della associazione stessa e in generale delle persone delle quali deve rispondere, tramite apposita copertura di responsabilità civile terzi con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00;

- L'Amministrazione comunale dovrà rivestire la qualifica di terzo; la Pro Loco dovrà altresì rispondere per eventuali danni arrecati ai beni, attrezzature e immobili di proprietà dell'Amministrazione, nonché al personale comunale;

- La polizza RCT dell'Associazione, a copertura di quanto sopra, dovrà essere valida ed efficace al momento della sottoscrizione della presente convenzione, con presentazione di copia della stessa entro 30 gg dalla sottoscrizione della convenzione stessa.

#### **ART 7 - Imposte**

- La Pro Loco non potrà far carico al Comune di San Felice sul Panaro di alcun obbligo fiscale, restando lo stesso sollevato da ogni responsabilità per inadempienza;

- L'Associazione è da ritenersi concessionaria all'utilizzo del suolo pubblico per le attività di cui all'art. 1 ed è, per queste ultime, esentata al pagamento della COSAP per la realizzazione delle attività svolte ed indicate nella presente convenzione (art. 20 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche – COSAP, adottato con atto di C.C. n. 6 del 22/3/2018, modificato con atto di C.C. n. 15 del 28/04/2020).

### **ART. 8 – Somme riconosciute dal Comune di San Felice sul Panaro all'Associazione Pro Loco**

- Per il 2022 verrà riconosciuto un contributo **nella misura massima di € 72.000,00** che sarà liquidato secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

### **ART. 9 – Raccolta pubblicitaria/Sponsor**

Relativamente alle iniziative oggetto della Convenzione, elencate all'art. 1 punti A,B,C,D,E, il Comune riconosce pieno titolo alla Pro Loco nella raccolta pubblicitaria/sponsor i cui proventi sono ad esclusivo beneficio dell'Associazione stessa. Tali proventi, che saranno oggetto di rendicontazione, sono da considerarsi ad incremento del contributo riconosciuto dall'Amministrazione comunale.

### **ART. 10 - Modalità di liquidazione del contributo**

- Per il 2022, il contributo concedibile alla Pro Loco, sarà versato nel seguente modo:

- **il 30% del totale a seguito della presentazione del programma annuale** delle iniziative da parte della Pro Loco e purché sia stato approvato il bilancio di previsione 2022;
- **il 40% del totale, entro il 30/09/2022;**
- **il 30% del totale, quale saldo a rendiconto di tutte le iniziative effettuate nel 2022, ovvero entro il 31/01/2023.**

- Ad iniziative concluse nell'anno 2022, la Pro Loco presenterà i rendiconti di spesa, a firma del Presidente dell'associazione, che attestino l'effettiva realizzazione delle iniziative, secondo il programma previsto e concordato con l'Amministrazione, redatto raggruppando le voci di spesa nelle seguenti sei macrovoci:

- 1) Impianti e noleggio attrezzature;
- 2) Spettacoli;
- 3) Piano comunicazione;
- 4) Assicurazioni, SIAE, imposte e tasse diverse;
- 5) Spese varie, organizzative e di sorveglianza notturna;
- 6) Proventi raccolti da pubblicità/sponsor.

- L'Associazione presenterà il suddetto documento allegando le ricevute e le fatture delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione in entrata, solo per gli eventi oggetto della presente convenzione.

L'Ufficio Interventi Economici/Promozione del Territorio provvederà a verificare le spese tramite copia delle ricevute e delle fatture presentate al fine di liquidare il saldo, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute e delle reali entrate. **L'importo massimo del contributo non potrà superare quanto indicato all'art. 8.**

La liquidazione del saldo del contributo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione regolare di tutta la documentazione di rendicontazione di cui sopra.

### **11 – Presentazione Bilanci preventivo e consuntivo**

L'associazione, entro i termini di legge, dovrà presentare il bilancio preventivo e consuntivo annuale.

#### **ART. 12 – Personale dell’Associazione Turistica Pro Loco e rapporti di lavoro**

- Il personale che collabora con l’Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l’Amministrazione comunale;
- Il Comune di San Felice sul Panaro non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l’Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d’opera;
- La Pro Loco è responsabile dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera.

#### **ART. 13 – Recesso dalla convenzione**

- Il Comune di San Felice sul Panaro potrà recedere dalla convenzione per motivi di moralità/buon costume e interesse pubblico, oltre che per inadempienza agli obblighi in essa previsti, anche per grave stato di insolvenza dell’Associazione, con almeno 6 mesi di preavviso.
- L’Associazione potrà recedere dalla convenzione per motivate ragioni, con almeno 6 mesi di preavviso.

#### **ART. 14 – Accertamenti e controlli sull’attività**

Al Comune di San Felice sul Panaro è riservata ampia facoltà di controllo sull’attività svolta dalla Pro Loco rispetto alle iniziative affidatele, anche attraverso la presentazione, per opportuna conoscenza, dei bilanci preventivi e consuntivi.

#### **ART. 15 – Durata della convenzione**

La convenzione, di cui al presente atto, ha durata **dalla sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2022.**

La presente convenzione potrà essere rivista, di comune accordo, oltre a tener conto dei casi di modificazione del quadro normativo di riferimento.

#### **ART 16– Privacy**

- L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco sono contitolari dei dati relativi ai servizi affidati e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- L’Associazione si impegna al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

#### **ART 17 –Norme finali**

- L’Associazione è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., anche in relazione alle eventuali direttive dell’Amministrazione comunale;
- Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla cognizione del Tribunale di Modena;
- La presente convenzione è redatta in unico originale ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82 c.5 del D.Lgs. 117/2017;

- Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2bis tariffa parte seconda – caso d’uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le spese di registrazione sono a carico della parte che vorrà provvedervi;

- Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Felice sul Panaro, lì \_\_\_\_\_

Comune di San Felice sul Panaro (MO)

**Fontana dott.ssa Sabrina**

Associazione Pro Loco “SanFelicesulPanaro APS”

Il Presidente

**Monica Ferrari**